

Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 1 dicembre 2005, n. 280 - Supplemento Ordinario n. 193**

---

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie.

---

CAPO II Imposta sul reddito delle società

**Articolo 12**

Operazioni straordinarie

---

1. All'articolo 172 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "per i soci della società risultante dalla fusione o incorporante" sono sostituite dalle seguenti: "per i soci della società incorporata o fusa";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.".

2. All'articolo 173, comma 15, del testo unico, le parole: "dell'articolo 171" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 170".

3. All'articolo 176, comma 3, del testo unico, le parole: "67, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "68, comma 3,".

4. All'articolo 177 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: "o quote" sono soppresse e nel secondo periodo le parole: "67, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 68, comma 3";

b) al comma 2 le parole: "ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini della determinazione del reddito del conferente".

5. All'articolo 179, comma 4, del testo unico, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.".

6. All'articolo 181, comma 1, del testo unico, le parole: "dell'articolo 181" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 178".

7. All'articolo 183, comma 2, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.".

8. Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.